

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1759

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**JANNONE, GREGORIO FONTANA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla vicenda Telecom Italia

*Presentata il 3 ottobre 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti clamorose inchieste giudiziarie che hanno coinvolto la telefonia italiana, e in particolare le vicende che si sono susseguite dall'annuncio, da parte del Presidente di Telecom Italia, Marco Tronchetti Provera, della volontà dell'azienda di scorporare, anche con la possibile vendita ad operatori stranieri, il ramo della telefonia mobile (Tim), hanno turbato, oltre che i dipendenti e gli azionisti, l'opinione pubblica e hanno minato la credibilità del comparto della telefonia italiana. Risulta, infatti, che sia stata aperta un'inchiesta da parte della magistratura sul piano di riassetto economico della società telefonica.

Le dimissioni del consigliere economico del Presidente del Consiglio dei Ministri, Angelo Rovati, e di Tronchetti Provera hanno poi aggravato un contesto già di per sé allarmante.

Quanto è accaduto mina la credibilità dell'intero « sistema Italia » e coinvolge seriamente i massimi esponenti del Governo. Per questo si impone un intervento urgente delle istituzioni parlamentari, che devono dare il loro contributo per ridare ordine, trasparenza e credibilità al settore, attraverso un corretto regime normativo, nel rispetto delle regole del libero mercato, al nostro sistema produttivo.

I provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno portato all'arresto di parte dei vertici dell'azienda in seguito alle indagini inerenti attività di intercettazione telefonica illegali hanno reso la situazione ancora più grave nel suo complesso.

L'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi alla Camera dei deputati, conseguente anche a numerosi atti di sindacato ispettivo sulla « vicenda

Telecom », si è rivelato del tutto insufficiente per arrivare a comporre un quadro esaustivo dei fatti.

Si propone quindi di istituire una Commissione parlamentare *ad hoc* che possa dedicare i propri lavori, con appositi poteri di indagine, a chiarire gli aspetti oscuri di un *affaire* intricato e con rilievi significativi tanto per il nostro sistema produttivo quanto per le istituzioni coinvolte.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione, compiti e durata della Commissione).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

*a)* indagare su tutta la vicenda societaria degli ultimi anni di Telecom Italia; sugli atti presupposti, connessi e conseguenti al previsto scorporo del settore relativo alla telefonia mobile, anche studiando gli atti compiuti da istituzioni pubbliche e soggetti privati, persone giuridiche e fisiche, competenti o comunque coinvolti, sul se e sul come tali vicende abbiano influito, interferito e determinato fasi o atti del procedimento di scorporo del settore della telefonia mobile da Telecom Italia;

*b)* analizzare le cause che hanno portato alle dimissioni di Marco Tronchetti Provera dalla carica di presidente di Telecom Italia;

*c)* verificare l'operato del Governo e la sua eventuale intromissione nella vicenda, in contrasto con i principi e le norme comunitarie in materia di libero mercato;

*d)* verificare se il mercato azionario e borsistico sia stato informato correttamente sullo scorporo del settore della telefonia mobile da Telecom e, più in generale, sulla regolarità delle comunicazioni societarie obbligatorie;

*e)* fare luce sul sospetto che il Governo non abbia voluto informare l'opinione pubblica dell'intenzione di nazionalizzare un'impresa già privatizzata;

*f)* verificare quanto accaduto in merito alle attività di intercettazione telefonica, anche in relazione a quanto emerso dalle indagini effettuate dall'autorità giudiziaria.

2. La Commissione conclude i propri lavori e riferisce al Parlamento entro dodici mesi dalla data della sua costituzione.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

4. A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità previste codice di procedura penale.

#### ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

*(Testimonianze).*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale.

#### ART. 4.

*(Acquisizione di atti e documenti).*

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini

e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 5.

##### *(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti ad essa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 1, secondo periodo, e 2.

#### ART. 6.

##### *(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*15PDL0015940\*